

<b>UNIVERSITÀ DELL'AQUILA</b> <b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO</b> <b>Ex Lettori e Collaboratori-Esperti Linguistici</b>
---

**Articolo 1 Ambito di applicazione**

Il presente Contratto collettivo, stipulato il giorno 22.9.2009 disciplina il rapporto di lavoro degli ex lettori di madrelingua e dei collaboratori ed esperti linguistici, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

**Articolo 2 Termini**

1- Il presente Contratto si riferisce al periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2009 e comunque mantiene la sua efficacia sino alla stipula di successivo Contratto.

2- La stipula della specifica sequenza contrattuale CEL ( all'interno del CCNL del Comparto Università) obbliga le Parti ad una convocazione urgente per procedere alle dovute modifiche ed integrazioni del presente testo.

3- L'Università si impegna ad applicare il presente Contratto entro 30 giorni dalla stipula e a convocare il primo incontro di verifica generale della sua attuazione entro il 30-12-2009.

**Articolo 3 Tipologie contrattuali**

1- I CEL possono essere assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo.

2- Per esigenze di carattere temporaneo o per sostituzione di CEL temporaneamente assenti, l'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero contratti di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa, nei limiti fissati dalla normativa vigente.

**Articolo 4 Compiti ed impegno orario**

1- I CEL, assunti con contratto di lavoro subordinato, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti per attività di:

- a - collaborazione alla didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere e attività connesse al funzionamento dei laboratori linguistici;
- b - elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico;
- c - esercitazioni, conversazioni e assistenza di studenti e laureandi;
- d - collaborazione alla preparazione e correzione delle prove di esami scritti;
- e - assistenza in sede di verifiche e di esami;
- f - verifiche di idoneità linguistica.

2- Il rapporto di lavoro dei CEL, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, comporta un impegno orario annuo complessivo di 500 ore.

3- Il Direttore del CLA distribuisce il monte ore annuo del singolo CEL tra le attività previste al primo comma in base alle indicazioni del docente della lingua di riferimento.

4- I CEL annotano le predette attività lavorative svolte in un Libretto delle attività che deve essere vistato dal Direttore al termine dell'anno accademico e depositato presso il Centro Linguistico.

## **Articolo 5 Programmazione delle attività**

- 1- I CEL afferiscono al Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
- 2- La proposta di programmazione dell'attività dei CEL relativa all'anno accademico viene formulata dal Direttore del Centro Linguistico, tenuto conto delle indicazioni ricevute dai Consigli di Facoltà e delle esigenze del CLA stesso.
- 3- La proposta è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali stipulanti.
- 4- La programmazione sarà successivamente deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio.
- 5- Il Direttore del Centro Linguistico dispone l'impiego dei CEL nel quadro della deliberata programmazione e all'interno dei compiti definiti all'articolo precedente.
- 6- I CEL possono partecipare alle riunioni dei Consigli dei corsi di studio relativamente all'organizzazione della didattica e la predetta partecipazione non rientra all'interno dell'impegno orario stabilito all'articolo precedente.

## **Articolo 6 Attività in conto terzi ed attività esterne**

- 1- In caso di organizzazione, da parte del Centro Linguistico, di attività di conto terzi - in attuazione di contratti e convenzioni - aventi ad oggetto corsi di formazione e/o aggiornamento o altre attività relative all'insegnamento delle lingue, è facoltà dei CEL parteciparvi. Si applica il Regolamento conto terzi di Ateneo.
- 2- La tipologia dell'attività, l'impegno orario e il compenso sono affidate per iscritto al singolo CEL.
- 3- Eventuali incompatibilità, tra le predette somme e quelle percepite a titolo di salario accessorio, vengono stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa.

## **Articolo 7 Trattamento economico**

- 1- Il trattamento economico si distingue in fondamentale e accessorio.
- 2- Il trattamento fondamentale degli ex Lettori corrisponde alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito e tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 marzo 2004, n. 63; per i CEL è prevista un'integrazione stipendiale per raggiungere lo stesso livello retributivo.
- 3- Sono fatti salvi gli eventuali singoli trattamenti più favorevoli.
- 4- Il Fondo per il trattamento economico integrativo (costituito con il Contratto di Ateneo del 13.11.1998) viene aggiornato a Euro 50.000,00 dall'anno 2008 (1.1.2008).
- 5- Sono materia di informazione preventiva alla delegazione sindacale i criteri generali di definizione dei progetti e, alla loro conclusione, l'assegnazione definitiva dei compensi. Il Direttore del Centro Linguistico predisponde la relazione illustrativa.
- 6- I CEL hanno diritto all'attribuzione dei buoni pasto, alle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo per il personale tecnico-amministrativo

## **Articolo 8 Permessi per aggiornamento professionale**

1. I CEL hanno diritto in un triennio a nove settimane di permesso retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua nazionale sia quella oggetto del loro contratto.

2- I periodi di permesso, frazionabili in non più di due periodi nell'arco del triennio, non sono cumulabili tra un triennio e quello successivo.

3- In relazione ad esigenze specifiche e motivate, l'aggiornamento potrà avvenire anche in altri Paesi.

4- Il programma deve essere preventivamente approvato dal CLA, sentito il docente di riferimento che autorizza il permesso tenuto conto delle esigenze di svolgimento dei compiti di cui all'art. 5.

Le domande dovranno essere presentate in sede di proposta di programmazione didattica annuale.

5- Al rientro, il CEL presenterà al CLA documentazione idonea circa l'attività svolta.

6- I CEL possono usufruire di permessi per motivi di studio entro un limite temporale massimo di 6 mesi ogni 4 anni di effettivo servizio, frazionabili in non più di 2 periodi. Le domande dovranno essere presentate in sede di programmazione annuale.

### **Articolo 9 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia ai Contratti Nazionali del Comparto Università.

L'AQUILA, 22.9.2009

IL RETTORE  
FIRMATO

FLC CGIL  
FIRMATO

IL DIRETTORE AMM.VO  
FIRMATO

CISL Università  
FIRMATO

IL DELEGATO DEL RETTORE  
FIRMATO

UILPA-UR  
NON FIRMATO

SNALS  
FIRMATO

CSA-CISAL-UGL  
FIRMATO

RSU  
FIRMATO A MAGGIORANZA